

# Dichiarazioni Anagrafiche

## trasferimento di residenza – cambio di abitazione

A seguito del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, art. 5, convertito con modificazioni in Legge 4 aprile 2012 n. 35 “Cambio di residenza in tempo reale”, e con il Regolamento di attuazione adottato con D.P.R. 30.07.2012 n. 154, sono entrate in vigore, dal 9 maggio 2012, le nuove modalità per le seguenti dichiarazioni anagrafiche:

- Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune;
- Dichiarazione di residenza con provenienza dall'estero;
- Dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) con provenienza dall'estero;
- Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune (cambio di indirizzo);
- Iscrizione per altro motivo;
- Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero.

### Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata compilando l'apposita [modulistica ministeriale](#).

E' possibile presentare la domanda attraverso una delle seguenti modalità:

- **di persona**, esclusivamente allo sportello anagrafico comunale di Via Roma, 75;
- **per raccomandata**, da spedire al seguente indirizzo: Comune di Godega di Sant'Urbano (TV) - Servizi Demografici – Via Roma, 75 – 31010 GODEGA DI SANT'URBANO (TV);
- **per fax** da inviare al n +39 0438 430090 indirizzato a: Comune di Godega di Sant'Urbano (TV) - Servizi Demografici;
- **per via telematica** (specificando nell'oggetto "dichiarazione anagrafica"), al seguente indirizzo: [segreteria@comunegodega.tv.it](mailto:segreteria@comunegodega.tv.it). o al seguente indirizzo di posta certificata: [godega@postemailcertificata.it](mailto:godega@postemailcertificata.it); **Attenzione! Allegare tutta la documentazione solo in formato pdf**

*La trasmissione telematica può essere fatta con una delle seguenti modalità:*

- inviando (tramite il proprio indirizzo di posta elettronica) la copia della richiesta recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante (il modulo di richiesta deve essere firmato e poi acquisito tramite scanner);
- inviando la richiesta sottoscritta con firma digitale;
- inviando la richiesta tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

## Informazioni utili

- Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente (carta di identità in corso di validità, patente o passaporto) e delle persone che trasferiscono la residenza insieme al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo;
- Nel caso di minore che si sposta con un solo genitore è necessaria l'autorizzazione dell'altro genitore. L'autorizzazione può essere resa con dichiarazione in carta libera oppure utilizzando l'apposito modulo;
- I cittadini extracomunitari dovranno allegare obbligatoriamente anche i documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia previsti nell'Allegato A della modulistica ministeriale;
- I cittadini comunitari provenienti dall'estero dovranno dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'Allegato B della modulistica ministeriale;
- Ai fini della validità della richiesta è necessario che il modulo sia compilato in tutte le sue parti (sono obbligatori i campi contrassegnati con asterisco \*).

### Attenzione:

- E' necessario, al fine di una puntuale localizzazione dell'immobile, indicare il numero dell'interno dell'abitazione in cui ci si trasferisce, anche se nel modulo ministeriale è indicato come facoltativo;
- Se si è titolari di patente e/o intestatari di mezzi di locomozione targati è obbligatorio compilare i campi previsti nel modello ministeriale.

## Modalità della registrazione anagrafica

La registrazione della dichiarazione anagrafica, da parte dell'Ufficio Anagrafe, avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa.

Entro i 45 giorni successivi alla ricezione della dichiarazione anagrafica, dopo l'accertamento dei requisiti e le verifiche da parte dei Vigili, senza che l'Ufficio Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto, la nuova residenza si considererà confermata.

Qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l'Ufficio Anagrafe provvederà, previo preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/90, ad annullare la nuova posizione anagrafica ripristinando, con effetto retroattivo, quella precedente. L'Ufficio Anagrafe provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

**Data dell'ultimo aggiornamento: 24/10/2012**